

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1968, n. 37

Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva ⁽¹⁾

(b.u. 5 novembre 1968, n. 47)

Art. 1

Allo scopo di consentire un più razionale impiego dei custodi forestali per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva, la Giunta regionale è autorizzata a delimitare apposite circoscrizioni territoriali di sorveglianza, da fissarsi - sentite le giunte provinciali - in relazione all'estensione ed alle caratteristiche delle varie zone boschive ed ai comprensori e loro suddivisioni come precisati nei piani urbanistici provinciali o, in mancanza, nei programmi di sviluppo economico delle province autonome.

Art. 2

Le circoscrizioni di sorveglianza boschiva sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sulla base dell'istruttoria svolta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Art. 3 - Art. 6 *omissis ⁽²⁾*

NOTE

- (1) Questa legge deve considerarsi vigente a norma dell'art. 106 dello statuto speciale. Ai sensi dell'art. 20 della l.p. 3 luglio 1990, n. 20, la Giunta regionale e il suo presidente s'intendono sostituiti con i corrispondenti organi provinciali.
- (2) Articoli abrogati dall'art. 23 della l.p. 3 luglio 1990, n. 20. Gli articoli 21 e 22 della medesima legge disciplinano il finanziamento dei servizi di custodia forestale, sostituendosi agli articoli 3 e 4 della presente legge e all'art. 6 della l.p. 16 agosto 1976, n. 23.